

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2311 del 30/04/2026
Oggetto	DPR 59/2013 E SMI: ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO IN COMUNE DI TRAVERSETOLO (PR), VIA ARGINI SUD, 3 RICHIESTA DALL'IMPRESA IEC + SRL PER L'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, INGEGNERIZZAZIONE, FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI MACCHINARI INDUSTRIALI PRATICA SINADOC 2023-43352 PRATICA SUAP 1790-2023
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2410 del 28/04/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma
Responsabile adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno trenta APRILE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) diventato a far data dal 01/03/2026 Servizio Autorizzazioni e Energia (SAE) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA:

l'istanza presentata al SUAP Unione Pedemontana Parmense in data 15/12/2023 e acquisita da ARPAE SAC (ora SAE PR) con PG/2023/216513 del 20/12/2023 – pratica Sinadoc 2023-43352 – Pratica SUAP 1790-2023 dal legale rappresentante/amministratore delegato dell'impresa IEC + S.R.L. (C.F./ PIVA 02681750341), con sede legale in comune di Traversetolo (PR), via Argini Sud, 3, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di "Progettazione, ingegnerizzazione, fabbricazione e commercio di macchinari industriali" svolta presso lo stabilimento in via Argini Sud, 3 comune di Traversetolo (PR) sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.lgs. 152/06 e s.m.i
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma - Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC parma@pec.arpae.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

DATO ATTO che l'attività non è assoggettata alla VIA ai sensi del Codice dell'ambiente;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- DECRETO ODORI decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. 4/2007 che all'art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di bonifica);

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4 commi 1 e 2 d.P.R. 59/2013, ARPAE SAC (ora SAE PR) richiedeva la documentazione a completamento con prot. n. PG/2024/2559 del 09/01/2024;

l'Impresa istante richiedeva una proroga dei tempi con nota assunta agli atti di ARPAE PG/2024/26472 del 12/02/2024, ammessa con nota ARPAE PG/2024/31909 del 19/02/2024 e concessa con atto del SUAP PG/2024/31946 del 19/02/2024;

la documentazione veniva trasmessa al SUAP dall'impresa istante, ed acquisita poi con PG/2024/91569 del 20/05/2024 agli atti di ARPAE consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori

ARPAE SAC (ora SAE PR) a seguito della verifica di completezza documentale dell'istanza e della correttezza formale, con prot. n. PG/2024/94104 del 22/05/2024 indiceva la conferenza dei servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis l.241/90, come previsto dall'art.4 comma 7 del d.P.R. 59/2013,

con PG/2024/104040 del 06/06/2024 ARPAE SAC (ora SAE PR) comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative richieste dagli enti partecipanti alla conferenza, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria

il SUAP trasmetteva a tutti gli Enti coinvolti le integrazioni fornite dalla Ditta ed acquisite al protocollo Arpae PG/2024/129249 del 15/07/2024;

con protocolli n. PG/2024/140088 del 31/07/2024 e PG/2024/177814 del 03/10/2024 ARPAE SAC (ora SAE PR) comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative richieste dagli enti partecipanti alla conferenza, in particolare dal Comune di Traversetolo, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria

il SUAP trasmetteva a tutti gli Enti coinvolti le integrazioni fornite dalla Ditta ed acquisite a protocolli Arpae n. PG/2024/144136 del 06/08/2024 e PG/2024/185259 del 14/10/2024;

la conferenza si concludeva positivamente, essendo intervenuti nell'ambito della stessa, oltre alla relazione tecnica di Arpae ST, i seguenti atti/determinazioni di assenso,

- Parere favorevole di AUSL acquisito a protocollo Arpae PG/2024/131188 del 17/07/2024, depositato agli atti;
- relazione tecnica di Arpae ST PG/2024/138852 del 30/07/2024, depositata agli atti;

scaduti il termine previsto all'art. 14 bis comma 5 L.n. 241/1990, ricorrendo il caso previsto all'art. 14 bis comma 6 L.n. 241/1990, veniva svolta la riunione della CdS in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14 ter L.n. 241/1990 che si concludeva nella seduta del 10/12/2024 come da verbale trasmesso in data 16/12/2024 prot. n. PG/2025/227534; con richiesta di integrazioni per il rilascio del parere di competenza per la matrice rumore. La Ditta ha chiesto una proroga per fornire la documentazione richiesta.

il Comune di Traversetolo tramite SUAP chiedeva ulteriori integrazioni con protocolli n. PG/2025/188342 del 23/10/2025 e prot. n. PG/2025/190243 del 27/10/2025 per poter esprimere il proprio parere;

il SUAP trasmetteva a tutti gli Enti coinvolti le integrazioni fornite dalla Ditta ed acquisite a protocollo Arpae n.

PG/2026/4331 del 12/01/2026;

successivamente si è provveduto all'acquisizione dei seguenti atti/determinazioni di assenso/dissenso:

- Parere favorevole con prescrizioni del Comune di Parma prot. n. PG/2026/66025 del 13/04/2026, depositato agli atti;

il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza;

Considerato inoltre che:

in merito agli scarichi idrici la Ditta ha dichiarato che *“Si precisa che non vi è dilavamento meteorico di inquinanti dai piazzali di proprietà della scrivente ditta, come già precisato in occasione dell'incontro in ARPAE del giorno 10/4/2024. I depositi di rifiuti sono collocati su bacino di contenimento (...), sotto tettoia con protezioni laterali parapiooggia. Sono state inviate in precedenza a codesto Spettabile Ente, documentazioni fotografiche dello stesso. Gli autocarri non effettuano operazioni di carico scarico all'esterno degli stabilimenti ma entrano all'interno di questi onde usufruire del carroponete per la movimentazione dei materiali.”*

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale Arpae procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti;

DATO ATTO che

- non si è proceduto alla verifica antimafia in quanto il presente atto non riguarda un impianto di trattamento rifiuti e, pertanto, ai sensi del D.lgs 159/2011, la verifica antimafia è di competenza del SUAP in qualità di Autorità Procedente;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa IEC + S.R.L., per l'esercizio dell'attività di Progettazione, ingegnerizzazione, fabbricazione e commercio di macchinari industriali da realizzare in via Argini Sud, 3 comune di Traversetolo (PR), che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina Dirigenziale DET-2025-534 del 21.07.2025, di conferimento dell'incarico dirigenziale e la delega delle funzioni dirigenziali (protocollo 0156103 del 03/09/2025) attinenti, tra l'altro, alle Autorizzazioni Uniche Ambientali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma diventata a far data dal 01/03/2026 Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma (SAE PR), alla Dott.ssa Beatrice Anelli.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elisabetta Ardesi dell'attuale Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma (SAE PR);

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990;

2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa IEC + S.R.L. (C.F./ PIVA 02681750341) in persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento in via Argini Sud, 3 comune di Traversetolo (PR), che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- "Allegato A3 scarichi idrici" con acclusa planimetria di riferimento
- "Allegato C Emissioni" con acclusa planimetria di riferimento
- "Allegato E Impatto acustico"

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

8. di TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP Unione Pedemontana Parmense ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Traversetolo e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Parma per il seguito di competenza;

10. DI INFORMARE che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del SUAP in materia di antimafia ai sensi del D.lgs 06/09/2011 n. 159.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Ovest;
- Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Istruttore di riferimento Silvia Spagnoli

La Dirigente
delegata all'Unità Autorizzazioni Uniche Ambientali
Beatrice Anelli

(documento firmato digitalmente)

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue domestiche

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti: La IEC + Srl è un'azienda di ingegneria meccanica specializzata nella progettazione, realizzazione e vendita di impianti di miscelazione, macinazione e distribuzione di vernici.
INTRODUZIONE	Pratica Sinadoc 2023-43352
	IEC + S.R.L. in via Argini Sud, 3 comune di Traversetolo (PR)
	Eventuali premesse: La richiesta riguarda un edificio abitativo di 30 abitanti equivalenti--
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI	
PARTE DESCRITTIVA	Recapito: scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali mediante digestore anaerobico previo trattamento in fossa Imhoff e degrassatore Classificazione: acque reflue domestiche in acque superficiali Corpo recettore: Rio dei Borghi:
PRESCRIZIONI (del Comune)	Parere favorevole con prescrizioni: <ol style="list-style-type: none"> 1. L'intervento dovrà essere realizzato conformemente al progetto ed alla documentazione tecnica presentata. 2. L'installazione degli impianti di depurazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate. 3. Sia garantito il deflusso del refluo scaricato nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque. 4. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di depurazione, o da persona appositamente delegata o da ditta specializzata. Delle operazioni di manutenzione deve essere tenuta la documentazione da rendere visionabile agli agenti accertatori. 5. I fanghi derivanti dagli impianti di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento. 6. Il titolare dello scarico dovrà garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti.
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	Scarico S1; planimetria rete aziendale;

nota: competenza Comune

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti
INTRODUZIONE	Pratica Sinadoc 2023-43352 IEC + S.R.L. in via Argini Sud, 3 comune di Traversetolo (PR)
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI (inserire normativa tecnica non riportata nel provvedimento)	Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)";
PARTE DESCRITTIVA	<ol style="list-style-type: none"> 1. l'attività industriale prevede “PROGETTAZIONE, ACQUISTO DI SEMILAVORATI E PARTI DI MACCHINE (LA PRODUZIONE METALMECCANICA TERZIARIZZATA), ASSEMBLAGGIO, SPEDIZIONE ED INSTALLAZIONE AL CLIENTE FINALE”; 2. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei; 3. è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2030); 4. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma"; 5. è stato dichiarato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II , dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate; 6. è stata verificata la presenza di impianti termici soggetti al Titolo II della Parte V del D.L.gs. 152/06 smi e più precisamente: <ol style="list-style-type: none"> a) EMISSIONE GT1-GT2 “Caldaia uffici a metano”(potenzialità 32 kW cad.) b) EMISSIONE GT1-GT2-GT3-GT4-GT5-GT6 “Caldaia capannone n.3 a metano”(potenzialità 32 kW cad.) c) EMISSIONE GT1-GT2-GT3-GT4 “Caldaia capannone n.1 a metano”(potenzialità 32 kW cad.)

PRESCRIZIONI E INDICAZIONI

EMISSIONE “SALDATURA”

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particolato.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	1000	Nm ³ /h
----------------------------	------	--------------------

Durata minuti/giorno:	6	min
Durata giorni/anno:	240	giorni
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Considerando che AUSL nel proprio parere favorevole fa presente che *“è presente un aspiratore carrellato a doppio letto filtrante utilizzato per operazioni occasionali di saldatura (attività svolta circa 30 minuti a settimana in via del tutto eccezionale su impianti differenti e in postazioni difficilmente raggiungibili con bracci mobili)”*;

Considerando inoltre che: nonostante le richieste di integrazioni di Arpae ST PG/2024/22535 del 06/02/24, formulate secondo quanto previsto dalla DGR-1769-2010, e dalla Determinazione n. 4606/1999 (Criaer);

tenendo conto del parere favorevole di AUSL prot.0050905/2024, che cita, quale premessa, la nota sopra riportata;

si prende atto di quanto dichiarato dalla ditta ovvero che le attività di saldatura saranno occasionali su impianti differenti ed in postazioni difficilmente raggiungibili con bracci mobili,

Per quanto sopra potrà essere utilizzata un'aspirazione carrellata con doppio letto filtrante

Tali operazioni potranno essere effettuate per un massimo di **30 min/settimanali** per non più di **240 giorni/anno** e dovranno essere annotate sul registro delle emissioni in atmosfera. Nel registro delle emissioni in atmosfera dovranno essere anche riportati gli indicatori richiesti e tutte le manutenzioni che riguardano il sistema di aspirazione carrellato

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	IEC+ s.r.l.
Partita IVA/Codice fiscale:	02681750341
Sede legale:	via Argini Sud n.3, Comune di Traversetolo (PR)
Gestore:	Depositato agli atti
Sede locale impianti:	via Argini Sud n.3, Comune di Traversetolo (PR)
Coordinate UTM X:	
Coordinate UTM Y:	
Attività sede locale (C.C.I.A.):	PROGETTAZIONE, ASSEMBLAGGIO MACCHINARI INDUSTRIALI
Settore attività CRIAER:	4.13
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	energia elettrica (kW/h)
Indicatore 2:	materie prime (t/anno)
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	240

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di

interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAE PR) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

1. dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAE PR) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
2. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
3. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAE PR), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAE PR ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAE PR) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

PLANIMETRIA (da allegare ovvero da richiamare in maniera univoca)	Le emissioni autorizzate vengono contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate, come da planimetria depositata agli atti
ALLEGATO TECNICO	Si allega documentazione inerente le "Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera"

Nota: Competenza Arpae

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%,CO₂%,CO%,H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidamarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura




fig. 1




fig. 2

Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal

pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

ALLEGATO E

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti: La IEC + Srl è un'azienda di ingegneria meccanica specializzata nella progettazione, realizzazione e vendita di impianti di miscelazione, macinazione e distribuzione di vernici.
INTRODUZIONE	Pratica Sinadoc 2023-43352
	IEC + S.R.L. in via Argini Sud, 3 comune di Traversetolo (PR)
	La Ditta ha presentato "Valutazione di clima acustico" presentata da un tecnico competente in acustica ambientale.
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI: La Classificazione acustica e il Regolamento acustico del Comune di Traversetolo	
PRESCRIZIONI (del Comune)	Parere favorevole del Comune con le seguenti prescrizioni: si evidenzia che trattandosi della richiesta di una nuova AUA, è necessario che sia valutato l'impatto dell'attività produttiva sul clima acustico della zona in cui si inserisce, con particolare attenzione ai ricettori sensibili limitrofi, dei quali dovrà essere verificato, oltre al rispetto del limite di immissione assoluto per la classe acustica di appartenenza, anche quello del criterio differenziale. Per quanto sopra, si esprime parere positivo condizionato all'esecuzione di un collaudo acustico entro 3 mesi dall'emissione del provvedimento autorizzativo , che dovrà essere inviato al Comune ed ad Arpae ST per le valutazioni di competenza.

nota: competenza Comune

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.